



COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **45** del **19/10/2017**

**Oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DEGLI ARTT. 17-18-19 DELLA L.R.T. N. 65/2014 – “ART. 44 – U.T.A. DELLE COLLINE DI VILLA SALETTA – NUOVA CANTINA SAN MICHELE”
ADOZIONE**

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di Ottobre alle ore 21:30, nella Sala Consigliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in Seduta straordinaria di prima convocazione dietro invito diramato dal Sindaco, notificato a tutti i Consiglieri nei modi e nei termini di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Marco Gherardini.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 8 e assenti sebbene invitati n. 5.

GHERARDINI MARCO	Sindaco	P
CEDRI TOMMASO	Consigliere	P
MONTI LIA	Consigliere	P
PERINI DARIA	Consigliere	A
TADDEI ALESSANDRO	Consigliere	A
GUERRINI MARICA	Consigliere	P
CONSOLONI IRENE	Consigliere	A
MONTAGNANI ELISA	Consigliere	P
FIGLIORE LIA	Consigliere	P
GIUSTI NICO	Consigliere	P
VALLINI ALESSIO	Consigliere	A
GIANNONI GIOVANNI	Consigliere	A
MORELLI ANTONIO	Consigliere	P

Assiste Il Segretario Comunale Maurizio Salvini, incaricato della redazione del seguente verbale.

Riscontrato legale il numero degli intervenuti, Sindaco Marco Gherardini, dichiara aperta la seduta.

Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto risultano presenti:

PAPERINI MICHELA	Assessore non Consigliere	P
FIGLIORE ROBERTO	Assessore non Consigliere	A

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Palaia è dotato di Regolamento Urbanistico di cui all'art. 55 della L.R.T. n° 1/2005, approvato ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R.T. n° 1/2005 con delibera di C.C. n° 46 del 07/08/2006, divenuto efficace con la pubblicazione sul B.U.R.T. n° 36 del 06/09/2006;
- con delibera di G.M. n. 57 del 18/11/2014 è stato approvato il documento di “Avvio del procedimento” per la revisione e l'aggiornamento quinquennale del Regolamento Urbanistico;
- con delibera di Giunta dell'Unione Valdera n. 86 del 29/09/2017 è stato approvato il documento di avvio del procedimento del Piano Strutturale Intercomunale (PSI) di cui all'art. 94 della L.R.T. n. 65/2014;
- con delibera di G.M. n° 27 del 23/05/2017 è stato avviato, ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 65/2014, il procedimento di formazione della variante al Regolamento Urbanistico vigente di cui all'oggetto, con gli obiettivi da perseguire indicati nell'atto di “Avvio del Procedimento” di cui sopra, approvato con la medesima delibera;
- la presente variante al Regolamento Urbanistico, redatta ai sensi degli artt. 17 – 18 – 19 della L.R.T. n. 65/2014, nel rispetto degli indirizzi dell'avvio del procedimento di cui sopra, interessa, **all'esterno del territorio urbanizzato**, il Podere San Michele ubicato lungo la Strada Provinciale delle Colline Palaiesi, in prossimità della località Montanelli, ed è finalizzata alla costruzione, nell'ambito del Podere stesso, di una **nuova cantina** vinicola, **previa la presentazione di P.A.P.M.A.A.**;
- la proposta di variante al Regolamento Urbanistico interessa pertanto la disciplina dell'U.T.A. (Art. 44 delle N.T.A.) e la disciplina del recupero volumetrico degli edifici del podere (scheda norma), secondo i contenuti di cui agli elaborati costituente la variante;
- le previsioni della suddetta variante rientrano nella fattispecie di cui all'art. 25 comma 2 lettera **e-ter**) della L.R.T. n. 65/2014;

Vista la Relazione urbanistica che descrive la variante proposta;

Valutati gli elaborati della variante al Regolamento Urbanistico redatti dall'Ufficio Urbanistica, costituiti da:

- **QUADRO CONOSCITIVO (già trasmesso nell'ambito dell'avvio del procedimento della variante e di verifica di assoggettabilità a VAS);**
- **VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS;**
- **RELAZIONE URBANISTICA;**
- **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – ESTRATTO: ART. 44 - STATO ATTUALE - STATO DI VARIANTE - STATO SOVRAPPOSTO;**
- **SCHEDA Norma 18bis : STATO DI VARIANTE;**
- **VERIFICA DI ADEGUAMENTO AL PIT/PPR - RELAZIONE;**
- **INDAGINE GEOLOGICO-TECNICA;**

Dato atto che:

- nel rispetto dell'art. 22, comma 2 della L.R.T. n° 10/2010 il Comune di Palaia, in qualità di “precedente”, ha attivato la procedura per l'adozione della variante in oggetto trasmettendo in via telematica in data 29/05/2017 prot. 2834, il documento preliminare di “verifica di

assoggettabilità a VAS”, redatto dall’Ufficio Urbanistica, all’Autorità Competente presso l’Unione Valdera e successivamente, a cura dell’Unione Valdera, in data **01/06/2017** con prott. nn. 21287 e 21289, ai Soggetti Competenti in materia Ambientale, accolti favorevolmente dal Comitato Tecnico VAS nella seduta del **31/05/2017**;

- agli Enti di cui sopra è stato assegnato il termine di giorni trenta (art 22 comma 3), per fornire gli apporti tecnici e conoscitivi in loro possesso, e/o per emettere pareri e nulla osta, ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS;
- nei trenta giorni dall’invio telematico del documento sono pervenuti i seguenti contributi, da parte degli Enti:

- **ACQUE s.p.a.;**

- il Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale per l’esercizio della funzione associata di Autorità competente in materia di VAS dell’Unione Valdera, all’unanimità, preso atto del contributo positivo presentato da ACQUE s.p.a., che non prevede prescrizioni integrative del documento preliminare, ai sensi del 4 comma dell’art 22 della L.R.T. 10/10, nella seduta del **06/07/2017** ha determinato la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 22 della L.R.T. n. 10/2010, escludendo dalla VAS, senza prescrizioni e con provvedimento motivato, la variante di cui all’oggetto, in quanto non ha impatti significativi sull’ambiente;
- con determinazione **n. 440 del 06/07/2017** l’Unione Valdera, quale Autorità competente in materia ambientale, ha preso atto e recepito il parere di esclusione dalla VAS, da parte del Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale, della suddetta variante;
- la conclusione del provvedimento di verifica di assoggettabilità è stata resa pubblica attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Palaia e dell’Unione Valdera;
- con la suddetta variante, che interessa un ambito limitato di interesse locale, non si rilevano incoerenze con gli obiettivi generali e specifici del Piano Strutturale approvato con delibera di C.C. n° 35 del 29.12.2004, con gli indirizzi espressi nel documento di “*Avvio del procedimento*” per la revisione e l’aggiornamento quinquennale del R.U. e con gli indirizzi espressi nel documento di “*Avvio del procedimento*” del Piano Strutturale Intercomunale;
- le ANALISI DI COERENZA NON HANNO RILEVATO MOTIVI DI CONTRASTO CON
I CONTENUTI SPECIFICI DEL PTCP E DEL PIT/PPR;
- che la suddetta variante contiene il documento di verifica di adeguamento al piano paesaggistico della Toscana (PIT/PPR) e che pertanto, per la parte del territorio interessato, sarà adeguata e conformata alla disciplina del PIT/PPR ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del PIT/PPR e art. 31 della L.R.T. n. 65/2014 (*conferenza paesaggistica*);
- il nuovo impegno di suolo, a fini agricoli, concorre alla riqualificazione degli assetti territoriali nel loro insieme, alla prevenzione e al recupero del degrado ambientale e funzionale, alla utilizzazione e valorizzazione del territorio rurale;
- ai sensi dell’art. 4, comma 10, della L.R.T. n° 65/2014, esistono o che saranno contestualmente realizzate le infrastrutture atte a garantire:
 - la difesa del suolo;
 - l’approvvigionamento idrico e la depurazione delle acque;
 - la disponibilità di energia;
 - la mobilità carrabile e pedonale;

- un'adeguata qualità dell'insediamento;
 - la gestione delle diverse tipologie di rifiuti.
- il Responsabile del Procedimento ha redatto la relazione sull'attività svolta ai sensi dell'art. 18 comma 3 della L.R.T. n. 65/2014 (**All. A**);
- è stato redatto il rapporto del garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi dell'art. 38, comma 2 della L.R.T. n. 65/2014 (**All. B**);
- il Responsabile del Procedimento ha accertato che il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti verificando altresì contestualmente la piena coerenza con gli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento (**All. C**);
- è stato rispettato il disposto di cui al comma 6 dell'art. 104 della L.R.T. n. 65/2014;

Preso Atto che:

- con nota in data 16/10/2017 prot. n° 5207 si è provveduto a depositare, ai sensi dell'art. 104, comma 6 della L.R.T. n. 65/2014, in data 17/10/2017 al prot. N° 493359, presso l'Ufficio Genio Civile – Valdarno Inferiore e Costa – sede di Pisa, la documentazione tecnico-amministrativa delle indagini geologiche di fattibilità, così come previsto dall'art. 5, commi 1 del Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di indagini geologiche approvato con D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n° 53/R;

- la documentazione di cui sopra è stata iscritta nel registro dei depositi con il numero 174 in data 17/10/2017 come da comunicazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.P.G.R. n. 53 /R/2011 pervenuta per mezzo PEC in data 18/10/2017;

Visti i suddetti elaborati tecnici della variante e ritenuti gli stessi meritevoli d'approvazione;

Richiamata la L.R.T. n. 65/2014;

Richiamata la L.R.T. n° 10/2010;

Richiamato il Regolamento di attuazione in materia di indagini geologiche, approvato con D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n° 53/R;

Dato atto che il presente provvedimento non ha riferimento contabile, poiché non comporta assunzione d'impegno di spesa;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.lgs. n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Urbanistica, *Arch. Michele Borsacchi*;

Visto il D.lgs. n° 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

- 1) Di **adottare** ai sensi dell'art. 19 comma 1 della L.R.T. n° 65/2014 la variante al vigente Regolamento Urbanistico "*Art. 44 – U.T.A. delle Colline di Villa Saletta – Nuova Cantina San Michele*", costituita dai seguenti elaborati che vengono acquisiti agli atti dell'Ufficio Urbanistica:

- *QUADRO CONOSCITIVO (già trasmesso nell'ambito dell'avvio del procedimento della variante e di verifica di assoggettabilità a VAS);*
 - *VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS;*
 - *RELAZIONE URBANISTICA;*
 - *NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – ESTRATTO: ART. 44 - STATO ATTUALE - STATO DI VARIANTE - STATO SOVRAPPOSTO;*
 - *SCHEDA Norma 18bis : STATO DI VARIANTE;*
 - *VERIFICA DI ADEGUAMENTO AL PIT/PPR - RELAZIONE;*
 - *INDAGINE GEOLOGICO-TECNICA;*
- 2) Di allegare, quale parte integrante e sostanziale, la relazione sull'attività svolta del Responsabile del procedimento redatta ai sensi dell'art. 18, comma 3 della L.R. n° 65/2014 (**All. A**);
 - 3) Di allegare, quale parte integrante e sostanziale, il rapporto del garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi dell'art. 38, comma 2 della L.R.T. n. 65/2014 (**All. B**);
 - 4) Di allegare, quale parte integrante e sostanziale, la certificazione del Responsabile del Procedimento con la quale ha accertato che il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti verificando altresì contestualmente la piena coerenza con gli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento (**All. C**);
 - 5) Di disporre che gli elaborati della variante al Regolamento Urbanistico siano acquisiti agli atti dell'Ufficio Urbanistica;
 - 6) Di dare atto che la variante sarà adeguata e conformata alla disciplina del PIT/PPR ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del PIT/PPR e art. 31 della L.R.T. n. 65/2014 (*conferenza paesaggistica*);
 - 7) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica, per l'approvazione della variante al Regolamento Urbanistico, di provvedere ad espletare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 19 e dall'art. 31 della L.R.T. n. 65/2014;
 - 8) Di dare atto che l'efficacia della Variante, una volta approvata, decorrerà dal momento della pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
 - 9) Di prendere atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile;
 - 10) Di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi del primo comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - 11) Di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/90, responsabile del presente procedimento e della sua attuazione è il Responsabile del Settore Urbanistica Arch. Michele Borsacchi;
 - 12) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4° della Legge n. 241/90, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR e al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

- 13) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione unanime.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Marco Gherardini / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
Maurizio Salvini/ ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa

Servizio Urbanistica, Cimiteri, Verde Pubblico
Servizio Urbanistica, Cimiteri, Verde Pubblico

OGGETTO:

Parere di regolarità tecnico espresso ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs. 267/2000 sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio n. 49 del 16/10/2017 ad oggetto:

“VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DEGLI ARTT. 17-18-19 DELLA L.R.T. N. 65/2014 – “ART. 44 – U.T.A. DELLE COLLINE DI VILLA SALETTA – NUOVA CANTINA SAN MICHELE” ADOZIONE”.

Si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000.

Data: 16/10/2017

Il Responsabile
BORSACCHI MICHELE / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa

Servizio Urbanistica
Ufficio Edilizia Privata

ALLEGATO A)

Oggetto: *Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi degli artt. 17-18-19 della L.R.T. n. 65/2014 – “Art. 44 – U.T.A. delle Colline di Villa Saletta – Nuova Cantina San Michele”. ADOZIONE.
Relazione sull’attività svolta di cui all’art. 18 comma 3 della L.R.T. n. 65/2014.*

Il Comune di Palaia è dotato di Regolamento Urbanistico di cui all’art. 55 della L.R.T. n° 1/2005, approvato ai sensi dell’art. 17, comma 4, della L.R.T. n° 1/2005 con delibera di C.C. n° 46 del 07/08/2006, divenuto efficace con la pubblicazione sul B.U.R.T. n° 36 del 06/09/2006.

Con delibera di G.M. n. 57 del 18/11/2014 l’Amministrazione comunale ha approvato il documento di “Avvio del procedimento” per la revisione e l’aggiornamento quinquennale del Regolamento Urbanistico.

Con delibera dell’Unione Valdera n. **86** del **29/09/2017** è stato approvato il documento di avvio del procedimento del Piano Strutturale Intercomunale (PSI) di cui all’art. 94 della L.R.T. n. 65/2014;

Con delibera di G.M. n° **27** del **23/05/2017** è stato avviato, ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. 65/2014, il procedimento di formazione della variante al Regolamento Urbanistico vigente di cui all’oggetto, con gli obiettivi da perseguire indicati nell’atto di “Avvio del Procedimento” di cui sopra, approvato con la medesima delibera.

La presente variante al Regolamento Urbanistico, redatta ai sensi degli artt. 17 – 18 – 19 della L.R.T. n. 65/2014, nel rispetto degli indirizzi dell’avvio del procedimento di cui sopra, interessa, all’esterno del territorio urbanizzato, il Podere San Michele ubicato lungo la Strada Provinciale delle Colline Palaiesi, in zona pedecollinare, in prossimità della località Montanelli, ed è finalizzata alla costruzione, nell’ambito del Podere stesso, di una nuova cantina vinicola, previa la presentazione di P.A.P.M.A.A.

La presente variante interessa pertanto la disciplina dell’U.T.A. (Art. 44 delle N.T.A.) e la disciplina del recupero volumetrico degli edifici del podere (scheda norma), secondo i contenuti di cui agli elaborati costituente la variante.

Le previsioni della suddetta variante, seppur esterne al perimetro del territorio urbanizzato, non sono state soggette alla “conferenza di copianificazione”, in quanto rientrano nella fattispecie di cui all’art. 25 comma 2 lettera **e-ter**) della L.R.T. n. 65/2014 (*interventi urbanistico-edilizi previsti dai programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale delle aziende agricole*).

La variante contiene la documentazione necessaria per l’adeguamento al PIT/PPR ai sensi e ai fini dell’art. 21 del PIT/PPR e art. 31 della L.R.T. 65/2014.

Ai sensi dell'art. 18 comma 3 della L.R.T. n. 65/2014, si sintetizza l'attività svolta per la redazione della presente variante che, unitamente al *“rapporto del garante dell'informazione e della partecipazione”*, costituisce allegato all'atto da adottare:

- *“Avvio del procedimento”* ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 65/2014 avvenuto con delibera di G.M. **n. 27** del **23/05/2017** con contestuale redazione del documento preliminare di assoggettabilità a VAS;
- Preliminarmente nella seduta del **31/05/2017** e successivamente nella seduta conclusiva del **06/07/2017** il *“Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale”* per l'esercizio della funzione associata di Autorità competente in materia di VAS dell'Unione Valdera, ha determinato (rif. *Determina n. 440 del 06/07/2017*) la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 22 della L.R.T. n. 10/2010, escludendo dalla VAS la variante.

Si precisa che nei trenta giorni assegnati agli Enti competenti in materia ambientale, per gli eventuali apporti tecnici e conoscitivi in loro possesso, è pervenuto un solo contributo di ACQUE s.p.a., ininfluenza ai fini della determinazione di esclusione di cui sopra;

- Pubblicazione di tutta la verifica di assoggettabilità a VAS sul sito dell'Unione Valdera e del Comune di Palaia;
- Redazione *“variante”* composta dagli elaborati di cui al **punto 4** della *“Relazione Urbanistica”* il cui provvedimento di adozione è corredato dai seguenti atti:
 - a) *Relazione sull'attività svolta (allegato A)*;
 - b) *Rapporto del garante dell'informazione e della partecipazione (allegato B)*;
 - c) *CERTIFICAZIONE CIRCA IL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI E LEGISLATIVE VIGENTI DI CUI ALL'ART. 18, COMMI 1 e 2 DELLA L.R.T. N. 65/2014 (allegato C)*.
- Deposito ai sensi dell'art. 104 comma 6 della L.R.T. n. 65/2014 della documentazione prevista dall'art. 5, comma 1 e 2, del *“Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di indagini geologiche”* approvato con D.P.G.R. 25 ottobre 2011, **n. 53/R**.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Michele Borsacchi



COMUNE DI PALAIA

Provincia di Pisa

Servizio Urbanistica

**RAPPORTO DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA PARTECIPAZIONE
PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
DI ADOZIONE DELLA VARIANTE
AL REGOLAMENTO URBANISTICO**

"Art. 44 - U.T.A. delle Colline di Villa Saletta - Nuova Cantina San Michele"

Il presente rapporto, nell'ambito dell'adozione della Variante di cui all'oggetto, è redatto ai sensi dell'art. 38 comma 2 della L.R.T. n. 65/2014.

L'Ufficio Urbanistico comunale, su indirizzo dell'Amministrazione Comunale ha dato avvio all'elaborazione della variante con il documento di "Avvio del procedimento" ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 65/2014, contenente tra l'altro la definizione degli obiettivi della variante, approvato dalla Giunta Municipale con delibera **n. 27 del 23/05/2017**.

Nel rispetto dell'art. 22, comma 2 della L.R.T. n° 10/2010 è stato predisposto, contestualmente al documento di "Avvio del procedimento", il documento preliminare per la procedura di "verifica di assoggettabilità a VAS" e trasmesso in via telematica in data **29/05/2017** prot. 2834 all'Autorità Competente presso l'Unione Valdera e successivamente in data **01/06/2017**, ai Soggetti Competenti in materia Ambientale, accolti favorevolmente dal Comitato Tecnico VAS nella seduta del **31/05/2017**.

Agli Enti di cui sopra è stato assegnato il termine di giorni trenta (art 22 comma 3), per fornire gli apporti tecnici e conoscitivi in loro possesso, e/o per emettere pareri e nulla osta, ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS.

Nei trenta giorni dall'invio telematico del documento sono pervenuti i seguenti contributi, da parte degli Enti:

- **ACQUE s.p.a.**;

Il **Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale** per l'esercizio della funzione associata di **Autorità competente** in materia di VAS dell'Unione Valdera, all'unanimità, preso atto dei contributi presentati, ai sensi del 4 comma dell'art 22 della L.R.T. 10/10, nella seduta del **06/07/2017** ha determinato la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 22 della L.R.T. n. 10/2010, escludendo dalla VAS, senza prescrizioni e con provvedimento motivato, la variante di cui all'oggetto, in quanto non ha impatti significativi sull'ambiente.

Infine con determina **n. 440** del **06/07/2017** l'Unione Valdera ha preso atto e recepito il **PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VAS** di cui sopra sul procedimento di Variante Urbanistica proposto dal Comune di Palaia avente per oggetto "*Variante al Regolamento Urbanistico - Art. 44 – U.T.A. delle Colline di Villa Saletta – Nuova Cantina San Micheel*".

La conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità è stato reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Palaia e dell'Unione Valdera.

Si è provveduto al Deposito, ai sensi dell'art. 104, comma 6 della L.R.T. n. 65/2014, presso l'Ufficio Genio Civile – Valdarno Inferiore e Costa – sede di Pisa, della documentazione tecnico-amministrativa delle indagini geologiche, così come previsto dall'art. 5, comma 2 del Regolamento di attuazione in materia di indagini geologiche approvato con D.P.G.R. 25 ottobre 2011, **n° 53/R**.

Nell'ambito istituzionale, la variante al Regolamento Urbanistico, prima dell'inoltro al Consiglio Comunale per l'adozione, è stata presentata alla maggioranza e inoltrata alla minoranza.

Il procedimento proseguirà nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti di cui all'art. 19 della L.R.T. n. 65/2014.

Il Garante dell'Informazione e della Partecipazione
Dott. Maurizio Salvini



COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa

Servizio Urbanistica

ALLEGATO C)

CERTIFICAZIONE CIRCA IL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI

E LEGISLATIVE VIGENTI DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 1 e 2 DELLA L.R.T. N. 65/2014

Il sottoscritto arch. Michele Borsacchi responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Palaia, PROGETTISTA E responsabile del procedimento per l'adozione della Variante al Regolamento Urbanistico redatta ai sensi degli artt. 17 – 18 – 19 della L.R.T. n. 65/2014, ad oggetto “Art. 44 delle N.T.A. - U.T.A. delle Colline di Villa Saletta – Nuova Cantina San Michele”, in seguito ad opportuno accertamento

CERTIFICA

che il procedimento medesimo si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti.

Tali norme sono costituite dalla L.R. n° 65/2014 “Norme per il Governo del Territorio” e dalla L.R.T. n. 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale e di valutazione d'incidenza” oltre al Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 in materia di indagini geologiche, approvato con D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n° 53/R.

Dato atto che trattasi di variante al Regolamento Urbanistico che interessa, all'esterno del territorio urbanizzato, il Podere San Michele ed è finalizzata alla costruzione, nell'ambito del Podere stesso, di una nuova cantina vinicola, previa la presentazione di P.A.P.M.A.A, il procedimento è stato redatto in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento;

CERTIFICA ALTRESÌ

- *che non si evidenziano incoerenze interne, con gli obiettivi generali e specifici del Piano Strutturale (P.S.) approvato con delibera di C.C. n° 35 del 29.12.2004, ed esterne con gli altri strumenti della pianificazione territoriale (PIT/PPR – PTCP);*
- *che LA VARIANTE E' COERENTE CON L'ART. 17 DELLE NORME DEL PS (ZONE AD USO AGRICOLO PREVALENTE), NON INTERFERISCE CON LE PRESCRIZIONI DELL'UNITÀ TERRITORIALE AMBIENTALE DI VILLA SALETTA DI CUI ALL'ART. 26 E RISULTA SOSTANZIALMENTE ALLINEATA CON GLI OBIETTIVI DEL PIANO STRUTTURALE;*
- *che la variante pertanto opera in continuità di pianificazione e previsione urbanistica generale di PS e RU.;*
- *che non si rilevano incoerenze con gli eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni;*
- *che l'area della variante non è zona dichiarata “Beni paesaggistici con provvedimento Amministrativo ai sensi degli artt. 146 – 141 del D.Lgs. 42/2004;*
- *che l'area della variante non è stata dichiarata e non contiene entità che siano state dichiarate “Beni culturali archeologici ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 42/2004;*
- *che l'area della variante ricade parzialmente in zona soggetta alla disciplina dei beni paesaggistici ex art. 142 comma 1, in parte lett. c (fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m), e in parte lett. g (territori coperti da foreste e da boschi) del D.lgs. 42/2004.*
- *il rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale e del relativo regolamento di attuazione;*
- *che la variante non riveste natura intercomunale;*

- *che la variante non apporta ricadute negative sul patrimonio culturale né comporta danno ad aree o paesaggi riconosciuti come oggetto di tutela a livello nazionale, comunitario o internazionale, in quanto sul territorio comunale interessato non sono presenti aree SIR, SIC, ZPS o Habitat protetti*
- *che la variante non ha rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.*
- *che è stato redatto il rapporto del garante della dell'informazione e della partecipazione di cui all'art. 38 della L.R.T. n. 65/2014.*

Il Responsabile Servizio Urbanistica

Arch. Michele Borsacchi